



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 39/TFT del 15 marzo 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 15 marzo 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 304

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.
Proc.007691/684 pfi19-20/MDL/ps del 4.01.2021 (Campionato Promozione).**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Iorio Francesco n.19.04.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Plajanum per la violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 del C.G.S., anche in relazione all' art.21 commi 6 e 7 C.G.S. per aver consentito la partecipazione del calciatore Giuditta Danilo, a cinque (5) gare del campionato di Promozione stagione sportiva 2019-2020 nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; calciatore: Giuditta Danilo n.5.05.2001, (gare del 8.09.2019; 14.09.2019; 21.09.2019; 28.09.2019; 5.10.2019); per violazione dell'art.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 e 21 commi 6 e 7 del C.G.S. per aver partecipato alle gare di cui sopra, nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; dirigenti accompagnatori: Marzocchi Massimo (4 gare) e Carasta Antonio (1 gara del 28.09.2019) della società Asd Plajanum per la violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 del C.G.S., anche in relazione all' art.21 commi 6 e 7 C.G.S. per aver consentito la partecipazione del calciatore Giuditta Danilo, a gare del campionato di Promozione stagione sportiva 2019-2020 nonostante fosse in corso di una giornata di squalifica; La società Asd Plajanum, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Giuditta Danilo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Marzocchi Massimo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Carasta Antonio, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il Presidente sig. Iorio Francesco, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Plajanum la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 308

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.**
Proc.9035/196 pfi20-21/MDL/ag del 15.02.2021.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Troise Giuseppe n.17.04.1965, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Asd Città di Gragnano, per le violazioni degli artt.2 comma 1, 4 comma 1 CGS, per aver regolato il rapporto con il sig. Arturo La Fata in maniera del tutto difforme a quanto previsto e stabilito dalla normativa omettendo di depositare presso il competente Comitato l'accordo economico stipulato; La società Asd Città di Gragnano, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. Giuseppe Troise all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della predetta società.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il Presidente sig. Troise Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Città di Gragnano € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 303

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.**
Proc.7574/115 pfi20-21/MDL/m del 28.12.2020 (Campionato Calcio A5 serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Salvatore Napolitano n.26.10.1967, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Marigliano Sporting Club per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Mautone Gabriele n.17.12.2002, (gara del 30.11.2019; 16.11.2019; 18.01.2020); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: **Ciro Mattiello (2 gare) e Gennaro Velotto (1 gara) della società Asd Marigliano Sporting Club, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Marigliano Sporting Club, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: per il calciatore Mautone Gabriele tre (3) giornate di squalifica essendovi la prova in atti solo per la gara del 30.11.2019; per il dirigente accompagnatore sig. **Ciro Mattiello il non luogo a procedere, poiché non risulta essere provata in atti della sua partecipazione, nella qualità di dirigente, alla gara del 30/11/2019; per il dirigente accompagnatore sig. **Gennaro Velotto**, la sanzione di mesi tre di inibizione; per il Presidente sig. Salvatore Napolitano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Marigliano Sporting Club la penalizzazione di punti (per le sole partite di campionato) uno (1) in classifica ed € 500,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 305

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.
Proc.8110/186 pfi20-21 GC/LDF/ac del 19.01.2021.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Stefano Bisogno n.17.02.1968, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Usd Vis Montorese 1978, per le violazioni dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione all'art. 38 comma 1 NOIF per aver consentito e comunque non impedito al sig. Giorgio Domenico di svolgere nella stagione sportiva 2018/2019 le funzioni di allenatore in favore della società Usd Vis Montorese1978 per la categoria Giovanissimi senza essere tesserato per la predetta società: la società Usd Vis Montorese 1978, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano Bisogno di cui sopra.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: per il Presidente sig. Stefano Bisogno, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Usd Vis Montorese 1978 € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 307

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. M. Sepe.
Proc.8232/243 pfi20-21 MDL/ag del 22.01.2021.**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Catanea Giuseppe n.8.01.1945, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Asd Napoli Club Afragola, per le violazioni dell'art. 2 comma 1 CGS, e dell'art. 4 comma 1 CGS per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza in quanto, nonostante avesse formalmente rinunciato al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Mautone Mario con dichiarazione scritta, proponeva ricorso alla Commissione Premi della Figc avverso il mancato pagamento del premio di preparazione da parte della società Reggina 1914 che aveva tesserato con vincolo il suindicato calciatore Mautone Mario; La società Asd Napoli Club Afragola, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Catanea di cui sopra.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica; per il Presidente sig. Catanea Giuseppe il non luogo a procedere; per la società Asd Napoli Club Afragola € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.03.2021

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 marzo 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**